

Sezione terza – Sistema di regole contrattuali

*Art. 4-bis – Intese modificative del CCNL*

Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all'avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL e degli accordi dallo stesso richiamati.

Tali intese sono definite a livello aziendale con l'assistenza delle Associazioni industriali e delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, che le sottoscrivono in quanto coerenti con quanto previsto al comma precedente.

Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell'esigibilità dell'accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le parti.

Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari, gli aumenti periodici d'anzianità e l'elemento perequativo oltrech  i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge.

Qualora le intese modificative siano promosse da aziende plurilocalizzate, le Associazioni industriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti individueranno apposite modalit  di coordinamento laddove ne ricorra la necessit .

Le intese sottoscritte sono trasmesse per la loro validazione alle parti stipulanti il CCNL e, in assenza di pronunciamento, trascorsi 20 giorni di calendario dal ricevimento, acquisiscono efficacia e modificano, per le materie e la durata definite, le relative clausole del CCNL.

Sei mesi prima della scadenza del presente CCNL le parti si incontreranno per verificare funzionamento ed efficacia di quanto sopra concordato ed apportare eventuali integrazioni o correzioni qualora ritenuto necessario.

FEDERMECCANICA

ASSISTAL

Roma, 29 settembre 2010

FIM-CISL

UILM-UIL